

DETERMINAZIONE n. 32 del 28 MAR. 2018

**Oggetto:** Convenzione quadro per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

### IL PRESIDENTE

**Visto** il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

**Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come da ultimo modificato con determinazione n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 che ha disciplinato la totalizzazione dei periodi assicurativi conseguibile a domanda dell'interessato nel rispetto del principio del pro quota tra le singole gestioni previdenziali presso le quali sono maturati i relativi periodi contributivi;

**Visto** in particolare l'art. 5 del d.lgs. n. 42/2006 nel quale si prevede che l'onere dei trattamenti pensionistici è a carico delle singole gestioni - ciascuna in relazione alla propria quota - e che il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è

effettuato dall'INPS il quale, al fine di provvedere al pagamento, stipula con gli Enti/Casse interessati all'erogazione di ogni quota apposite convenzioni;

**Vista** la Direttiva del 2 marzo 2006 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che impegna l'INPS a mettere a disposizione degli Enti/Casse una procedura informatica che consenta di acquisire in tempo reale le domande degli interessati, rilevare i dati contributivi e assicurativi, evidenziare l'esito e procedere alla liquidazione del trattamento spettante;

**Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 23 del 28 febbraio 2007 con la quale è stato approvato lo schema quadro di Convenzione al fine dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 42/2006, successivamente sottoscritto dalle Casse/Enti interessate, che di fatto ha regolato sino ad oggi i rapporti tra queste ultime e l'INPS relativamente all'attuazione della norma;

**Visto** l'articolo 1, comma 239, della Legge del 24 dicembre 2012, n. 228, così come modificato dall'articolo 1, comma 195, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha esteso la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti anche agli iscritti agli Enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 al fine del conseguimento di un'unica pensione;

**Visto** l'articolo 1, comma 242, della Legge del 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale è stato stabilito che il diritto alla pensione di inabilità e ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42;

**Visto** l'articolo 1, comma 244, della Legge del 24 dicembre 2012, n. 228, nel quale è previsto che per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi dello stesso art.1, comma 239, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 2 febbraio 2006, n. 42;

**Vista** la circolare n. 140 del 2017, con la quale l'Istituto ha disciplinato il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, dettando ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

**Visto** che le innovazioni normative sopracitate rendono necessario disciplinare con Convenzione le modalità procedurali per provvedere al pagamento delle pensioni in regime sia di totalizzazione che di cumulo in favore degli aventi diritto anche attivando una maggiore collaborazione tra i singoli Enti/Casse di previdenza e l'Inps;

**Preso atto** che dopo una serie di incontri con le Casse e con l'AdEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati), si è condiviso il testo negoziale in esame che attualizza il precedente testo di cui alla delibera n. 23/2007 cercando di ottimizzare la tempistica e le modalità degli adempimenti da svolgersi a cura delle Parti in quanto correlati al flusso di processo inerente alle prestazioni in argomento;

**Osservato** che le richieste di prestazioni pensionistiche, sia in regime di totalizzazione sia di cumulo, sono presentate all'Ente/Cassa di ultima iscrizione ovvero, a quello presso il quale l'assicurato è iscritto al momento del verificarsi

dell'evento inabilitante o del decesso quale ente istruttore che, in tale veste, si occupa dell'inserimento della domanda nella procedura automatizzata dedicata;

**Preso atto** che per quanto riguarda la domanda di pensione di reversibilità è prevista la sua presentazione all'INPS il quale, prima di effettuare il pagamento, provvede ad acquisire le quote a carico degli Enti/Cassa che riconoscono il diritto alla pensione al familiare superstite richiedente, in base ai beneficiari ed alle aliquote previste dai rispettivi ordinamenti;

**Atteso** che a seguito della presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione/cumulo, ciascun Ente/Cassa valida con carattere certificativo, nella procedura automatizzata, i dati relativi alle anzianità contributive utili per il diritto e la misura ed i periodi di riferimento presenti negli archivi del Casellario centrale degli iscritti attivi relativi al soggetto richiedente e che le eventuali variazioni di detti ultimi dati, qualora necessarie, sono da produrre preliminarmente attraverso le ordinarie modalità di comunicazione verso il Casellario stesso istituito presso l'INPS a seguito della legge 23 agosto 2004 n. 243 e del decreto del Ministro del Lavoro 4 febbraio 2005;

**Preso atto** che in caso di domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo, ciascun Ente/Cassa inserisce, in base alle disposizioni vigenti alla data di presentazione della domanda, la data di perfezionamento, in via prospettica dei requisiti anagrafico e contributivo più elevati rispetto a quelli previsti dall'articolo 24, commi 6 e 7, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, laddove risulti di ultima iscrizione, gli ulteriori eventuali requisiti diversi da quelli di età e anzianità contributiva;

**Preso atto** che i dati di cui sopra saranno validati con carattere certificativo dopo la loro effettiva maturazione dall'Ente/Cassa che procederà alla liquidazione del trattamento pensionistico pro quota a proprio carico dopo la maturazione dei previsti requisiti;

**Preso atto** che l'Ente istruttore, quindi, accerta la sussistenza del diritto al trattamento richiesto, ne indica la decorrenza, determina la quota di propria competenza e acquisisce dal sistema le quote di competenza delle altre forme assicurative interessate alla totalizzazione o al cumulo da quest'ultime determinate;

**Preso atto** che affinché l'INPS (quale ente pagatore) possa procedere nei pagamenti è necessaria la costituzione di apposita provvista finanziaria per il pagamento agli assicurati delle quote di pensione di pertinenza di ciascun Ente/Cassa;

**Preso atto** che nell'atto convenzionale è previsto che l'INPS, entro giorni prestabiliti, proceda a comunicare attraverso la procedura automatizzata l'importo della provvista di ciascun Ente/Cassa che deve provvedere per tempo a preconstituire, in favore dell'INPS, i fondi necessari alla copertura della provvista che consente di corrispondere l'importo in pagamento risultante dalla procedura;

**Preso atto** che è stato anche previsto, con carattere innovativo, che per i mancati versamenti saranno applicati all'Ente/Cassa inadempiente, fino al momento dell'effettivo incasso delle somme dovute relative alla pensione liquidata e da erogare, gli interessi legali, maggiorati dell'1% a titolo di interessi di mora e che l'INPS potrà recuperare le somme dovutegli mediante conguagli o attivando gli strumenti di recupero del credito previsti dalla legge;

**Preso atto** che sul trattamento pensionistico in pagamento sono applicate esclusivamente le trattenute previste dalla normativa escludendo l'applicazione di ulteriori trattenute per conto degli Enti/Casse che potranno eventualmente essere effettuate sull'importo della prestazione solo previa stipula di apposita Convenzione;

**Osservato** che nel testo negoziale in argomento sono disciplinati una molteplicità di aspetti della collaborazione con l'Ente/Cassa che in via riassuntiva si riportano:

- regolamentato il flusso di comunicazione tra le Parti inerente alle variazioni dell'importo di pensione nonché la comunicazione con stesso oggetto al pensionato;
- disciplinata la gestione degli eventuali recuperi dei ratei indebiti ossia le somme poste in pagamento successivamente alla data del decesso del pensionato, che sono restituite dall'INPS all'Ente/Cassa sulla base delle risultanze contabili dei riaccrediti pervenuti, con cadenza semestrale;
- regolamentati gli aspetti legati alla gestione dei ricorsi amministrativi (esaminati e gestiti dall'Ente istruttore);
- disciplinata la soluzione di eventuali controversie tra le Parti in ordine all'applicazione della Convenzione. Per la loro definizione è previsto un tentativo preliminare di conciliazione per il tramite delle figure di riferimento quali il Responsabile della Convenzione per la gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale e un Supervisore preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti incaricati;

**Preso atto** che l'INPS manleva l'Ente/Cassa da ogni pretesa da parte dei pensionati in ordine al mancato o inesatto accredito della quota parte del trattamento pensionistico;

**Posto** che, al fine di dare avvio alle procedure di liquidazione delle prestazioni degli aventi diritto, le Parti hanno convenuto di rinviare ad un momento successivo la specifica negoziazione -da svolgersi nei termini di cui all'art. 12 della Convenzione - avente ad oggetto la complessiva regolamentazione della distribuzione pro quota degli oneri sostenuti per le procedure amministrative contabili necessarie all'erogazione delle prestazioni, fermo restando l'immediato rimborso analitico delle commissioni bancarie sostenute;

**Atteso** che le Parti si impegnano a tenere comportamenti conformi all'esistenza di Codici Etici e Comportamentali (nei termini resi consultabili nei rispettivi siti) e costituiscono un Gruppo tecnico congiunto AdEPP-Inps oltre che gruppi con referenti specifici rispetto alle singole convenzioni, per l'attuazione della Convenzione, al fine di proporre eventuali migliorie di carattere gestionale;

**Osservato** che nello svolgimento delle attività previste, le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, all'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali;

**Preso atto** che con riferimento alle misure da adottare per l'attuazione di quanto concordato dalle Parti, negli allegati all'atto negoziale sono stabiliti i criteri tecnici

per la fruizione della procedura e le regole di sicurezza inerenti alle modalità di accesso oltre il loro tracciamento;

**Preso atto**, infine, che nella Convenzione è stabilito che la stessa opera dalla data di sottoscrizione e fino a disdetta formale di una delle Parti e che dalla data di sottoscrizione di tale atto a cura dell'Ente/Cassa cessa di avere efficacia la precedente Convenzione sulla totalizzazione sottoscritta dal medesimo Ente/Cassa, mentre, con riferimento alla decorrenza dell'operatività delle nuove modalità nelle procedure, sarà cura dell'INPS comunicarne l'avvio alle controparti;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

**Su proposta** del Direttore Generale,

### **DETERMINA**

di adottare la Convenzione quadro per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale

**CONVENZIONE QUADRO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IN REGIME DI  
TOTALIZZAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2006, N. 42, E DI CUMULO AI  
SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228.**

TRA

L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (codice fiscale 80078750587) con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, di seguito per brevità denominato anche INPS, in persona del suo Presidente pro tempore, Prof. Tito Michele Boeri,

e

L'Ente/Cassa ....., (codice fiscale .....) con sede in ....., in persona del .....

Di seguito congiuntamente indicati anche con il termine "le Parti",

**PREMESSO CHE**

- il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 ha disciplinato la totalizzazione dei periodi assicurativi conseguibile a domanda dell'interessato nel rispetto del principio del pro quota tra le singole gestioni previdenziali presso le quali sono maturati i relativi periodi contributivi;
- l'articolo 5 del citato decreto legislativo dispone che l'onere dei trattamenti pensionistici è a carico delle singole gestioni - ciascuna in relazione alla propria quota - e che il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS;
- il citato articolo 5 stabilisce che, al fine di provvedere al pagamento di cui al precedente capoverso, l'INPS stipula con gli Enti interessati all'erogazione di una quota dei trattamenti pensionistici apposite convenzioni;
- l'articolo 1, comma 239, della Legge del 24 dicembre 2012, n. 228, così come modificato dall'articolo 1, comma 195, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha esteso la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti anche agli iscritti agli Enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
- l'articolo 1, comma 242, della Legge del 24 dicembre 2012, n. 228, stabilisce che il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42;
- l'articolo 1, comma 244, della Legge del 24 dicembre 2012, n. 228, prevede che per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 239, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 2 febbraio 2006, n. 42;
- la circolare n. 140 del 2017 dell'Istituto ha disciplinato il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, dettando ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

- la circolare della Cassa.....
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella *direttiva del 2 marzo 2006* ha affidato all'INPS, con riferimento alla totalizzazione dei periodi assicurativi, il compito di mettere a disposizione degli altri Enti privati di previdenza obbligatoria una procedura informatica che operi in tempo reale per consentire di acquisire le domande, rilevare i dati contributivi e assicurativi, evidenziare l'esito e procedere alla liquidazione del trattamento spettante;
- si rende necessario disciplinare convenzionalmente le modalità procedurali per provvedere al pagamento delle pensioni in totalizzazione ed in cumulo in favore degli aventi diritto;
- si rende necessario rafforzare il coordinamento tra i singoli Enti/Casse di previdenza e l'Inps anche attraverso un Gruppo di lavoro permanente assicurato mediante la rappresentanza dell'AdEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati);
- per "Ente Istruttore" si intende l'Ente/Cassa di ultima iscrizione del soggetto interessato ovvero, quello presso il quale lo stesso è iscritto al momento del verificarsi dell'evento inabilitante o del decesso;
- per "Istituto pagatore" si intende l'Istituto di credito o le Poste Italiane s.p.a.;
- per "Ente pagatore" si intende l'INPS.

#### **VISTO**

- il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* e s.m.i.;
- le "*Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati della PA*" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel luglio 2013;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali *n. 393 del 2 luglio 2015* riportante "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche*";
- il *Regolamento generale sulla Protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*.

**TUTTO CIO' PREMESSO E VISTO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art.1**

##### **Premessa**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

## **Art. 2**

### **Acquisizione della domanda**

1. La domanda è presentata all'Ente/Cassa di ultima iscrizione, ovvero, a quello presso il quale l'assicurato è iscritto al momento del verificarsi dell'evento inabilitante o del decesso. In caso di ultima iscrizione a più forme assicurative è facoltà dell'assicurato scegliere l'Ente/Cassa cui presentare la domanda.
2. La domanda di pensione è presentata secondo le modalità previste dall'Ente istruttore.
3. Sarà cura dell'Ente istruttore inserire la domanda nella procedura automatizzata dedicata di cui all'articolo 3 entro due giorni lavorativi dalla presentazione.
4. La domanda di pensione di reversibilità è presentata all'INPS che, prima di effettuare il pagamento, provvede ad acquisire le quote a carico degli Enti/Cassa che riconoscono il diritto alla pensione al familiare superstite richiedente, in base ai beneficiari ed alle aliquote previste dai rispettivi ordinamenti.

## **Art. 3**

### **Procedura automatizzata per la gestione della domanda**

1. L'INPS mette a disposizione degli Enti/Casse coinvolti nella gestione della domanda di pensione in totalizzazione o in cumulo una procedura automatizzata per consentire l'acquisizione e/o la validazione delle informazioni necessarie e dei dati contributivi e assicurativi, l'accertamento del diritto e della misura della pensione, la predisposizione del prospetto riepilogativo dei dati utili per l'adozione del provvedimento, nonché la visualizzazione dell'esito della domanda e del trattamento pensionistico complessivo spettante.

## **Art. 4**

### **Validazione dei periodi assicurativi**

1. A seguito della presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione/cumulo ciascun Ente/Cassa valida con carattere certificativo nella procedura automatizzata, i dati relativi alle anzianità contributive utili per il diritto e la misura ed i periodi di riferimento, presenti negli archivi del Casellario centrale degli iscritti attivi relative al soggetto richiedente. Le eventuali variazioni di detti ultimi dati, qualora necessarie, dovranno essere prodotte preliminarmente attraverso le ordinarie modalità di comunicazione verso il Casellario stesso.
2. In caso di domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo, ciascun Ente/Cassa inserisce, in base alle disposizioni vigenti alla data di presentazione della domanda, la data di perfezionamento, in via prospettica dei requisiti anagrafico e contributivo più elevati rispetto a quelli previsti dall'articolo 24, commi 6 e 7, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, laddove risulti di ultima iscrizione, gli ulteriori eventuali requisiti diversi da quelli di età ed anzianità contributiva. Tali dati saranno validati con carattere certificativo dopo la loro effettiva maturazione. L'Ente/Cassa procederà alla liquidazione del trattamento pensionistico pro quota a proprio carico dopo la maturazione dei previsti requisiti.



3. La validazione solleva l'Ente istruttore da ogni responsabilità e controllo con riferimento ai dati relativi alle altre forme assicurative.

#### **Art. 5**

##### **Definizione della domanda**

1. L'Ente istruttore accerta la sussistenza del diritto al trattamento richiesto, ne indica la decorrenza, determina la quota di propria competenza e acquisisce dal sistema le quote di competenza delle altre forme assicurative interessate alla totalizzazione o al cumulo da quest'ultime determinate.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, l'Ente istruttore adotta il provvedimento di accoglimento o, nel caso in cui non sussistano i requisiti di legge, di reiezione della domanda, dandone comunicazione all'interessato ed agli Enti/casse coinvolti.

3. Con riferimento alle domande di pensione di vecchiaia in regime di cumulo, l'Ente istruttore accerta, utilizzando i dati presenti nella procedura, il perfezionamento dei requisiti previsti, in base alla normativa vigente alla data di presentazione della domanda, dagli Enti/Casse coinvolti, dandone comunicazione all'interessato ed agli Enti/Casse, coinvolti per la liquidazione del trattamento pensionistico pro quota a loro carico. Nella predetta comunicazione sono inserite anche le informazioni di cui all'art. 4, comma 2, della presente Convenzione.

#### **Art. 6**

##### **Trattamento dati personali**

1. L'INPS e gli Enti/Casse, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, all'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le Parti assicurano che i dati trattati per l'esecuzione della presente convenzione siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, in osservanza dell'articolo 11 del citato decreto legislativo.

3. Assicurano, altresì, che tali dati non siano divulgati, comunicati o ceduti a terzi e né, in alcun modo, riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge; garantiscono, inoltre, che il trattamento degli stessi sarà operato da soggetti nominati responsabili o incaricati ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 196 del 2003, e che, a tal fine, agli stessi saranno impartite precise e dettagliate istruzioni richiamando, altresì, la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.

4. I soggetti di cui al comma precedente utilizzeranno le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente Convenzione, nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalle norme.

## Art.7

### Creazione della provvista

1. L'INPS comunica entro il giorno dieci di ciascun mese, ovvero, entro il giorno feriale immediatamente successivo, attraverso la procedura automatizzata, gli importi lordi delle quote di pensione di pertinenza di ciascun Ente/Cassa, corredati dall'elenco dei beneficiari, da porre in pagamento nel mese successivo. In sede di prima di liquidazione la pensione potrà essere posta in pagamento solo previa acquisizione del parere favorevole dell'Ente/Cassa, che si intenderà comunque acquisito trascorsi cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al periodo precedente.
2. L' INPS procederà a comunicare attraverso la procedura automatizzata l'importo della provvista di ciascun Ente/Cassa entro il giorno 20 del mese stesso. L'Ente/Cassa preconstituisce, in favore dell'INPS, i fondi necessari alla copertura della provvista nei cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione e con data esecuzione non oltre il penultimo giorno bancario del mese precedente di quello di pagamento del trattamento pensionistico mediante bonifico bancario riportante causale "oneri pensionistici total/cumulo mese...-anno....".
3. Gli estremi del bonifico a favore dell'INPS sulla contabilità speciale n.1339 accesa presso la Tesoreria provinciale di Roma -IBAN IT97C0100003245348200001339 - sono comunicati tramite la procedura automatizzata. Il versamento dovrà necessariamente corrispondere all'importo della prestazione in pagamento risultante nella stessa procedura. Per eventuali recuperi e/o integrazioni rispetto alle provviste effettuate, in presenza di errori e/o rettifiche nelle liquidazioni delle quote, comunicate all'INPS al momento del pagamento della provvista mensile all'indirizzo [PEC dc.amministrazionefinanziariaservizifiscali@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.amministrazionefinanziariaservizifiscali@postacert.inps.gov.it), si procede extra procedura con cadenza trimestrale mediante bonifico bancario con data esecuzione non oltre il penultimo giorno bancario del mese successivo al trimestre di riferimento.
4. Per i mancati versamenti di cui al comma precedente saranno applicati, fino al momento dell'effettivo incasso delle somme dovute relative alla pensione liquidata e da erogare, gli interessi legali, maggiorati dell'1% a titolo di interessi di mora.
5. Nel mese di gennaio, l'Istituto quantifica e comunica le eventuali omissioni di ciascun Ente/Cassa nella creazione della provvista. L'INPS può procedere al recupero delle predette somme mediante conguaglio con quanto dovuto ai sensi dell'art. 10, comma 1, ovvero attivando gli strumenti di recupero del credito previsti dalla legge.
6. Nel mese di gennaio ciascun Ente/cassa quantifica e comunica all'INPS eventuali somme non ancora corrisposte con la procedura di cui all'ultimo periodo del comma 3. Le predette somme possono essere conguagliate con la provvista da predisporre per i ratei del mese di marzo, ovvero recuperate attivando gli strumenti di recupero del credito previsti dalla legge.

## **Art. 8**

### **Modalità di pagamento**

1. L'Ente pagatore provvede ad erogare la pensione con le medesime modalità, procedure e periodicità in uso per il pagamento della generalità dei trattamenti pensionistici.
2. Sul trattamento pensionistico in pagamento sono applicate le trattenute previste dalla normativa. L'applicazione di ulteriori trattenute per conto degli Enti/Casse potrà eventualmente essere effettuata previa stipula di apposita convenzione.
3. L'INPS inserisce in procedura l'eventuale importo degli interessi spettanti al pensionato in caso di liquidazione della prestazione oltre i termini previsti dalla legge, il cui onere è ripartito in proporzione alla quota a carico di ciascun Ente/Cassa che non abbia tempestivamente adempiuto agli obblighi posti a suo carico.

## **Art.9**

### **Comunicazione di variazione dell'importo di pensione**

1. L'Ente/Cassa è tenuto a comunicare all'Ente istruttore, tramite la procedura automatizzata, nonché all'interessato, ogni variazione relativa alle quote di propria competenza e le ulteriori quote aggiuntive del trattamento originario. L'INPS provvede a dare comunicazione all'interessato della variazione dell'importo di pensione in pagamento.

## **Art. 10**

### **Recupero ratei indebiti *post mortem***

1. I ratei di pensione disposti o eventualmente già posti in pagamento successivamente alla data del decesso del pensionato, sono restituiti all'Ente/Cassa sulla base delle risultanze contabili dei riaccrediti pervenuti, con cadenza semestrale. Gli importi di cui al periodo precedente saranno restituiti dall'INPS all'Ente/Cassa mediante bonifico bancario
2. Qualora l'Istituto pagatore non provveda al riaccredito all'INPS entro 6 mesi dall'invio telematico della richiesta di riaccredito, l'Ente pagatore ne dà comunicazione agli Enti/Casse affinché possano provvedere al recupero delle quote di pensione di propria spettanza.
3. In caso di riaccredito parziale, le somme di importo non inferiore a dodici euro sono riaccreditate agli Enti/Casse in proporzione alle quote di pensione di propria spettanza.

## **Art.11**

### **Responsabilità**

1. L'INPS manleva l'Ente/Cassa da ogni pretesa da parte dei pensionati in ordine al mancato o inesatto accredito della quota parte del trattamento pensionistico.

## **Art.12**

### **Rimborso oneri di gestione e commissioni bancarie**

Decorso un trimestre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, anche al fine di monitorare l'andamento delle domande, INPS e AdEPP riservano ad una specifica negoziazione, che dovrà concludersi perentoriamente entro i successivi sessanta giorni, la complessiva regolamentazione avente ad oggetto la distribuzione pro quota degli oneri sostenuti per le procedure amministrativo contabili necessarie per l'erogazione delle prestazioni, fermo restando l'immediato rimborso analitico delle commissioni bancarie sostenute.

La negoziazione verrà realizzata da un apposito Gruppo di esperti designati pariteticamente dall'INPS e dall'AdEPP e integrato con un componente indicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e uno indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 13**

### **Ente competente per la gestione dei ricorsi amministrativi**

1. I ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di cui all'articolo 5 sono esaminati e decisi dall'Ente istruttore in base alle modalità dallo stesso previste.
2. La decisione del ricorso è assunta previa acquisizione del parere obbligatorio degli Enti/Casse coinvolti nella materia del contendere, che dovrà essere reso entro 60 gg. dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali il ricorso verrà comunque deciso dall'Ente istruttore. L'esito del ricorso è comunicato all'interessato e agli Enti/Casse interessati.

## **Art. 14**

### **Controversie**

1. In caso di conflitti in ordine all'applicazione della presente convenzione, le Parti in via preliminare esperiscono un tentativo di conciliazione per il tramite delle figure di riferimento di cui al successivo all'art. 16 della presente convenzione, al fine di pervenire ad una concordata interpretazione delle norme convenzionali.
2. Per qualunque controversia giurisdizionale è competente esclusivamente il Foro di Roma.
3. In pendenza di una controversia in sede giurisdizionale, l'INPS è comunque tenuta all'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

## **Art. 15**

### **Codice Etico e Comportamentale**

1. Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi all'esistenza di Codici Etici e Comportamentali (nei termini resi consultabili nei rispettivi siti), consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della

presente Convenzione. Le parti danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

#### **Art. 16**

##### **Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione**

1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in Convenzione ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale.
2. Ciascuna delle Parti, altresì, nomina un Supervisore, preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti incaricati. Rientra nei compiti del Supervisore comunicare al fornitore dei dati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali.
3. I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento per l'attuazione della convenzione saranno oggetto di specifica comunicazione tra le Parti.

#### **Art. 17**

##### **Gruppo tecnico INPS/Rappresentanza Enti/Casse per l'attuazione della convenzione**

Le Parti costituiranno un Gruppo tecnico congiunto AdEPP - Inps oltre che gruppi con referenti specifici rispetto alle singole convenzioni, al fine di proporre eventuali migliorie di carattere gestionale.

#### **Art. 18**

##### **Allegati alla Convenzione**

Costituiscono parte integrante la presente Convenzione l'allegato relativo agli Accessi on line alla procedura automatizzata e l'allegato tecnico relativo alla procedura automatizzata.

#### **Art. 19**

##### **Modalità di attivazione convenzionale di eventuali modifiche**

1. Le Parti, al fine di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito del presente atto convenzionale, concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla struttura della Convenzione, ivi compresi gli allegati di cui all'*articolo 18*, a seguito di nuove disposizioni di legge, per recepire indicazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o per evoluzioni tecnico/informatiche relative ai servizi previsti o per l'implementazione di nuovi servizi.
2. Le eventuali modifiche alla Convenzione sono concordate tra le Parti.

## **Art. 20**

### **Registrazione**

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli *artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131* e le relative spese sono a carico della Parte che vi provvede.

## **Art. 21**

### **Disposizioni finali**

1. La presente Convenzione opera dalla data di sottoscrizione e fino a disdetta formale di una delle parti. Dalla medesima data di sottoscrizione della presente Convenzione cessa di avere efficacia la precedente convenzione sulla totalizzazione sottoscritta il .....,salvo quanto previsto dal successivo comma 2 circa l'operatività delle procedure.

2. Sarà cura dell'INPS comunicare, entro e non oltre 5 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, agli Enti/Casse la decorrenza dell'operatività delle nuove modalità nelle procedure automatizzate.

PER L'INPS

Per l'Ente /Cassa

Allegato 1 – Accessi on line

Allegato 2 – Allegato tecnico procedura

## **Allegato 1**

### **Accesso ai servizi on line dell'INPS**

#### a) Modalità di fruizione

I servizi online previsti dalla Convenzione sono fruibili attraverso la rete SPC o la rete pubblica internet mediante applicazioni web accessibili con protocollo HTTPS.

#### b) Regole di sicurezza

##### 1) Modalità di accesso

L'accesso ai servizi online è consentito solo ad operatori espressamente autorizzati da parte dell'Ente. Agli operatori saranno attribuite credenziali di accesso individuali il cui uso deve essere strettamente personale e non cedibile a terzi. L'accesso potrà avvenire attraverso il codice fiscale personale ed un PIN fornito dall'INPS, attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o altri strumenti di autenticazione forte che potranno rendersi necessari per garantire i più idonei livelli di sicurezza.

Gli accessi degli operatori incaricati possono avvenire soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete IP dell'Ente, anche attraverso procedure di accreditamento che consentano di definire reti di accesso sicure (VPN). È esclusa la possibilità di accesso attraverso VPN di tipo dial-up e dunque è necessario che l'Ente si avvalga di connettività Internet, oppure Infranet con IP statico.

##### 2) Tracciamento degli accessi

Gli accessi ai servizi INPS sono oggetto di tracciamento al fine di poter risalire all'autore degli accessi a particolari dati.

##### 3) Vincoli e restrizioni

Al fine di prevenire e/o mitigare il rischio di accessi alle banche dati all'esterno del contesto lavorativo dell'Ente, l'INPS si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai servizi online solo in particolari fasce orarie.

Gli operatori autorizzati dall'Ente sono tenuti all'osservanza della "Informativa per l'utilizzo del PIN di accesso ai servizi telematici dell'INPS", resa nota attraverso il messaggio 11837 del 23/07/2013 e comunicata agli utenti al momento del primo accesso.

#### 4) Richiesta delle credenziali di accesso

La richiesta di attribuzione di credenziali di accesso da parte dell'Ente può essere effettuata dal legale rappresentante o dall'amministratore utenze da esso nominato.

La richiesta può essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica da consegnare alla struttura INPS preposta o attraverso un servizio online ad esclusivo uso dell'amministratore utenze eventualmente nominato. L'accesso a tale servizio online avverrà attraverso l'utilizzo delle proprie credenziali abbinata ad un token OTP (One Time Password) assegnato all'amministratore utenze al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell'accesso. La concessione dell'accesso al servizio online di gestione delle autorizzazioni sarà subordinato ad una valutazione da parte dell'INPS in relazione al numero di utenze assegnate all'Ente.

L'Ente dovrà comunicare tempestivamente la cessazione di eventuali utenze o abilitazioni al venir meno delle condizioni che hanno portato alla loro attivazione.



## **Allegato 2**

### **Descrizione della procedura CUMUL**



## Sommario

<b>La procedura CUMUL per la gestione delle pensioni in regime di Cumulo.....</b>	<b>14</b>
<b>1. Il flusso procedurale della domanda di pensione in cumulo.....</b>	<b>16</b>
<b>1.1. Acquisizione nuova domanda .....</b>	<b>17</b>
<b>1.2. Convalida Contributi.....</b>	<b>19</b>
<b>1.3. Verifica Diritto.....</b>	<b>21</b>
<b>1.4. Inserimento Pro-rata.....</b>	<b>22</b>
<b>1.5. Definizione .....</b>	<b>25</b>
<b>1.6. Stato Pratiche.....</b>	<b>27</b>
<b>1.7. Formazione progressiva.....</b>	<b>27</b>
<b>2. Rendicontazione dei Pagamenti.....</b>	<b>28</b>

## La procedura CUMUL per la gestione delle pensioni in regime di Cumulo

L'articolo 3 della Convenzione Quadro per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di Totalizzazione e di Cumulo prevede che l'INPS metta a disposizione degli Enti/Casse coinvolti nella gestione della domanda di pensione in totalizzazione o in cumulo una procedura automatizzata per consentire l'acquisizione e/o la validazione delle informazioni necessarie e dei dati contributivi e assicurativi, l'accertamento del diritto e della misura della pensione, la predisposizione del prospetto riepilogativo dei dati utili per l'adozione del provvedimento, nonché la visualizzazione dell'esito della domanda e del trattamento pensionistico complessivo spettante.

La procedura automatica messa a disposizione dall'INPS per la gestione delle pensioni in cumulo è accessibile dal sito Istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it) per gli utenti degli Enti/Casse in possesso delle credenziali di accesso, secondo le specifiche di sicurezza e le modalità riportate nel documento Allegato 1 - Accessi on Line.

The screenshot displays the INPS website interface. At the top, there is a navigation bar with the INPS logo and various links: "L'Istituto", "Dati, ricerche e bilanci", "Avvisi, bandi e fatturazione", "INPS Comunica", "Prestazioni e servizi", "Amministrazione trasparente", "Lingua: ITA", "Assistenza", and "Contatti". Below this is a secondary navigation bar with icons for "Tutti i servizi", "Trova la prestazione", and "Entra in MyINPS". A search bar is present with the placeholder text "Cerca servizi, prestazioni, informazioni? Es. Pensioni" and a "Cerca" button.

The main content area is titled "In evidenza" and features a large image of an elderly couple. Below the image, there are several news items:

- Notizia 22/02/2018**: Concorso per funzionari: indicazioni sulle prove scritte
- Notizia 27/02/2018**: Pubblicato l'Osservatorio "Polo unico di tutela della malattia"
- Notizia 26/02/2018**: Incarichi dirigenziali non generali: interpello per posti funzione
- Notizia 23/02/2018**: APE Sociale: in linea il modello aggiornato sulle attività lavorative

On the left side of the news items, there is a smaller news item:

- Notizia 13/02/2018**: APE Volontario: online Simulatore, domanda certificazione e circolare

On the right side, there is a sidebar menu with two tabs: "Utenti" and "Temi". The "Utenti" tab is active, showing a list of categories:

- Famiglia
- Pensionati
- Disoccupati, Inoccupati e lavoratori sospesi
- Persone con disabilità e invalidità
- Lavoratori
- Lavoratori migranti
- Aziende, enti e datori di lavoro
- Enti erogatori di prestazioni previdenziali, consolati e altre autorità locali** (highlighted with a red circle)
- Banche e Istituti finanziari
- Intermediari e consulenti
- Medici e ASL

 Autenticazione

<b>PIN</b>	SPID	CNS
------------	------	-----

**Codice Fiscale**

**PIN**

 PIN

Per l'accesso ai servizi online è necessario il possesso di un codice PIN rilasciato dall'INPS oppure di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

[Istruzioni per l'accesso](#)

[Hai smarrito il tuo PIN?](#)

[Richiedi e gestisci il tuo PIN](#)

Figura 1

Dopo l'autenticazione si presenta la pagina riportata nella figura 2 in cui è possibile selezionare:

- La procedura TOTAL per la gestione delle domande di pensione in regime di totalizzazione;
- La procedura CUMUL per la gestione delle domande di pensione in regime di Cumulo.

Selezionare l'applicativo con cui lavorare

**CUMUL**

Gestione domande in regime di cumulo

**TOTAL**

Gestione domande in regime di totalizzazione

Figura 2

1. Il flusso procedurale della domanda di pensione in cumulo

La procedura CUMUL consente di acquisire in tempo reale le domande di pensione in regime di cumulo, rilevare i dati contributivi ed assicurativi, evidenziare l'esito delle domande e procedere alla liquidazione del trattamento spettante, attraverso un paradigma di Workflow con cui gli Enti/Casse coinvolti condividono le informazioni e sono guidati nelle diverse fasi del processo di definizione della domanda.

Il flusso procedurale si articola nelle seguenti fasi (Figura 3):

1. Acquisizione nuova domanda
2. Convalida Contributi
3. Verifica Diritto
4. Inserimento Pro - rata
5. Definizione
6. Stato Pratiche



Figura 3

Si evidenzia che le fasi di Acquisizione nuova domanda, Verifica Diritto e Definizione sono a carico esclusivamente dall'Ente/Cassa di ultima iscrizione (Ente Istruttore).

### 1.1. Acquisizione nuova domanda

L'articolo 2 della Convenzione Quadro prevede che:

“1. La domanda è presentata all'Ente/Cassa di ultima iscrizione, ovvero, a quello presso il quale l'assicurato è iscritto al momento del verificarsi dell'evento inabilitante o del decesso. In caso di ultima iscrizione a più forme assicurative è facoltà dell'assicurato scegliere l'Ente/Cassa cui presentare la domanda.

2. La domanda di pensione è presentata secondo le modalità previste dall'Ente istruttore.”

Nella fase di Acquisizione nuova domanda l'Ente Istruttore inserisce i dati nelle seguenti sezioni (Figura 4):

- Anagrafica
- Stato civile
- Detrazioni
- Dati pagamento
- Carriera assicurativa
- Attività lavorativa

Elenco domande Ricerca domanda Acquisizione nuova domanda Funzioni di gestione ▾ Faq e Novità ▾

**Anagrafica** Stato civile Detrazioni Dati pagamento Carriera assicurativa Attività lavorativa

Ente/Cassa di ultima iscrizione **CF** Nome  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Codice fiscale richiedente  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cognome  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data presentazione  
**10/02/2018** Nato/a il  
**04/05/1958**

Tipo pensione  
**Anticipata** Comune di nascita  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tipo cumulo  
**Esterno** Provincia di nascita  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Numero protocollo informatico Sesso  
**M**

[Torna all'elenco](#) [Avanti](#)

Figura 4

In particolare nella sezione Carriera Assicurativa vengono prelevate automaticamente dall'Estratto Conto Integrato(ECI) le informazioni relative agli Enti/Casse coinvolti e i relativi periodi di iscrizione. Attraverso la funzione Aggiungi è possibile inserire eventuali Enti/Casse non presenti in ECI (Figura 5).

Anagrafica Stato civile Detrazioni Dati pagamento **Carriera assicurativa** Attività lavorativa

Enti/Casse coinvolti	Ente	Dal	Al	
CNPADC - CASSA NAZ.LE PREV. ASSIST. A FAVORE DOTTORI COMMERCIALISTI		01/01/1960	31/12/2015	<a href="#">✎</a> <a href="#">■</a>
ENPAIA - GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI E AGROTECNICI (EX 9952)		01/01/2016	31/12/2017	<a href="#">✎</a> <a href="#">■</a>

Preleva estratto conto integrato [Aggiungi](#)

Figura 5

La fase di Acquisizione Domanda si conclude con la protocollazione della domanda.

### 1.2. Convalida Contributi

Completata la fase di Acquisizione la domanda passa nella fase successiva di Convalida Contributi a carico di ciascun Ente/Cassa (Figura 6).

Ente	Dal	Al	Diritto anni	Diritto mesi	Diritto giorni	Misura anni	Misura mesi	Misura giorni	Importo pro-rata
INPS	01/01/1979	31/12/1994	0	0	0	0	0	0	0.00 q
CF	01/01/2017	31/12/2017	0	0	0	0	0	0	0.00 q
ENPAIA	01/01/1996	31/12/2016	0	0	0	0	0	0	0.00 /

Figura 6

In caso di pensione di vecchiaia l'operatore deve dichiarare se l'Ordinamento del proprio Ente/Cassa prevede come requisiti anagrafici e contributivi quelli previsti dal comma 6, dell'articolo 24, della legge n. 214 del 2011(Requisiti Monti/Fornero).

Se diversi l'Ente/Cassa deve inserire i requisiti anagrafici e contributivi previsti dal proprio Ordinamento (Figura 7).



Ente	Dal	Al	Diritto anni	Diritto mesi	Diritto giorni	Misura anni	Misura mesi	Misura giorni	Importo pro-rata
INPS	01/01/1990	31/12/1994	0	0	0	0	0	0	0,00
ENPAIA	01/10/2000	31/12/2011	5	0	0	5	0	0	0,00

Requisito Monti / Fornero NO

Requisito età Ente/Cassa	Anni	Mesi	Giorni
	70	0	0

Requisito contributivo Ente/Cassa	Anni	Mesi	Giorni
	25	0	0

Figura 7

Vengono quindi prelevati dall'Ente/Cassa i singoli periodi contributivi presenti in Estratto Conto Integrato(ECI)(Figura 8).

L'eventuale variazione di tali periodi dovranno essere effettuate direttamente attraverso le modalità ordinarie di comunicazione verso il Casellario Centrale degli Attivi.

Acquisizione Domanda **Convalida Contributi** Verifica Diritto Inserimento Pro-rata Definizione Stato Pratiche

Ente	Dal	Al	Diritto anni	Diritto mesi	Diritto giorni
CNPADC	01/01/2001	31/12/2013	13	0	0
ENPAIA					

Dettaglio periodi contributivi

Nessun dato trovato

Preleva estratto conto integrato

EstremoContoIntegrato3.jpg - Visualizzatore foto di Windows

File | Stampa | Posta elettronica | Messaggio | Apri

**INPS** | L'Istituto | Dati, analisi e bilanci | Avvisi, bandi e fatturazione | INPS Comunica | Prestazioni e Servizi | Amministrazione trasparente | Assistenza | Contatti

Indietro

Prestazioni e Servizi / Cumulo

Elenco domande | Ricerca domanda | Acquisi

Dati contributivi - Richiedente | nato il

Acquisizione Domande | **Convalida Contributi**

Ente	Dal	Al	Diritt
INPS	01/01/1963	31/12/2016	
CF	01/01/2017	31/12/2017	
ENPAIA	01/01/1996	31/12/2016	

Requisito Monti / Formero

Dettaglio periodi contributivi

Nessun dato trovato

Dettaglio dati estratto conto integrato

Dal	Al	Fondo	Tipologia rapporto	Diritto anni	Diritto mesi	Diritto giorni	Misura anni	Misura mesi	Misura giorni
01/01/1996	31/12/1996	Gestione Separata Periti Agrari	Attività da libero professionista	1	0	0	1	0	0
01/01/1997	31/12/1997	Gestione Separata Periti Agrari	Attività da libero professionista	1	0	0	1	0	0
01/01/1998	31/12/1998	Gestione Separata Periti Agrari	Attività da libero professionista	1	0	0	1	0	0
01/01/1999	31/12/1999	Gestione Separata Periti Agrari	Attività da libero professionista	1	0	0	1	0	0
01/01/2000	31/12/2000	Gestione Separata Periti Agrari	Attività da libero professionista	1	0	0	1	0	0
01/01/2013	31/12/2013	Gestione Separata Periti Agrari	Attività da libero professionista	1	0	0	1	0	0
01/01/2014	31/12/2014	Gestione Separata Periti Agrari	Attività da libero professionista	1	0	0	1	0	0
01/01/2015	31/12/2015	Gestione Separata Periti Agrari	Attività da libero professionista	1	0	0	1	0	0
01/01/2016	31/12/2016	Gestione Separata Periti Agrari	Attività da libero professionista	1	0	0	1	0	0

Preleva | Chiudi

Cerca

00 Q  
00 Q  
00

Visualizzatore foto di Windows

Figura 8

### 1.3. Verifica Diritto

Convalidati i dati contributivi da parte di tutti gli Enti/Casse coinvolti, la domanda transita nella fase di Verifica Diritto, a carico dell'Ente Istruttore.

Nel caso di verifica positiva del diritto la procedura calcola la data di perfezionamento dei requisiti e la data di decorrenza della pensione (Figura 9).

In questa fase è prevista anche la possibilità di sbloccare la domanda e riportarla nella fase precedente di Convalida Contributi per eventuali modifiche.

Riepilogo calcolo delle sovrapposizioni

Ente	Fondo	Dal	Al	Diritto anni	Diritto mesi	Diritto giorni	Misura anni	Misura mesi	Misura giorni	Sovrapposizione anni	Sovrapposizione mesi	Sovrapposizione giorni	Importo pro-rata
INPS	Gestione Artigiani	01/01/1950	31/12/2002	50	0	0	53	0	0	3	0	0	0,00
ENPAIA	ENPAIA - Periti agrari	01/01/2000	31/12/2000	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00
ENPAIA	ENPAIA - Agrotecnici	01/01/2001	31/12/2002	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totali</b>				<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ente / cassa di ultima iscrizione	<b>ENPAIA</b>	Codice sede	<b>090100</b>	Data completamento istruttoria	gg/mm/aaaa
Codice fiscale richiedente		Descrizione sede	<b>ANDRIA</b>	Stato	<b>Prorata in acquisizione</b>
Data presentazione	<b>23/01/2018</b>	Data perfezionamento dei requisiti	<b>01/01/2017</b>	Certificato di pensione	
Tipo pensione	<b>Anticipata</b>	Data decorrenza della pensione	<b>01/02/2018</b>	Numero domus	
Tipo cumulo	<b>Esterno</b>				
Numero protocollo informatico	<b>INPS.0901.25/01/2018.0000008</b>				

[Torna all'elenco](#) [Sblocco Contributivo](#)

Figura 9

#### 1.4. Inserimento Pro-rata

Terminata la fase di Verifica Diritto la domanda passa nella fase successiva di Inserimento Pro-rata nella quale ciascun Ente/Cassa coinvolto deve inserire l'importo della propria quota di competenza.

Elenco domande Ricerca domanda Acquisizione nuova domanda Funzioni di gestione - Faq e Novità - Gestione pensioni in regime di cumulo

Dati contributivi - Richiedente: XXXXXXXXXXXXXXXX nato il 07/04/1954

Acquisizione Domanda Convalida Contributi Verifica Diritto **Inserimento Pro-rata** Definizione Stato Pratico

**Avviso**  
 Importi pro-rata in attesa di inserimento da parte di tutti gli Enti/Casse coinvolte.

Ente	Dal	Al	Diritto anni	Diritto mesi	Diritto giorni	Misura anni	Misura mesi	Misura giorni	Importo pro-rata
INPS	01/01/1960	31/12/1990	30	0	0	30	0	0	205,00 🔍
CF	01/01/1991	31/12/2016	15	0	0	15	0	0	600,00 ✎

[Torna all'elenco](#)

Figura 10

Acquisizione Domanda		Convalida Contributi		Verifica Diritto		<u>Inserimento Pro-rata</u>		Definizione		Stato Pratiche	
Ente	Dal	Al	Diritto anni	Diritto mesi	Diritto giorni	Misura anni	Misura mesi	Misura giorni	Importo pro-rata		
INPS	01/01/1950	31/12/2002	53	0	0	53	0	0	0,00		
ENPAIA	01/01/2000	31/12/2002	3	0	0	3	0	0	300,00		

  

Dettaglio periodi contributivi										
Dal	Al	Fondo	Accredito figurativo	Diritto anni	Diritto mesi	Diritto giorni	Misura anni	Misura mesi	Misura giorni	
01/01/2000	31/12/2000	ENPAIA - Periti agrari		1	0	0	1	0	0	
01/01/2001	31/12/2001	ENPAIA - Agrotecnici		1	0	0	1	0	0	
01/01/2002	31/12/2002	ENPAIA - Agrotecnici		1	0	0	1	0	0	

  

Dettaglio periodi contributivi esteri  
Nessun dato trovato

  

Dettaglio periodi con beneficio  
Nessun dato trovato

  

Importi pro-rata			
Fondo	Importo pro-rata	Sistema calcolo	Tipo liquidazione
ENPAIA - Agrotecnici	100,00	Contributivo	Definitivo
ENPAIA - Periti agrari	200,00	Contributivo	Definitivo

  

[Torna all'elenco](#)

Figura 11

Gli Enti/Casse che nella fase di Convalida Contributi hanno dichiarato che il proprio Ordinamento prevede requisiti anagrafici e contributivi diversi da quelli previsti dal comma 6, dell'articolo 24, della legge n. 214 del 2011 (Requisiti Monti/Fornero)

devono indicare in via prospettica la data di decorrenza della propria quota di competenza.

Se tale data è uguale alla data di decorrenza della pensione calcolata nella fase di Verifica Diritto, l'Ente/Cassa deve inserire l'importo del proprio Pro rata, altrimenti si configura la fattispecie di pensione di vecchiaia a formazione progressiva che non richiede l'inserimento del Pro rata da parte dell'Ente Cassa.

## 1.5. Definizione

Nella fase Definizione l'Ente Istruttore effettua le seguenti operazioni:

- Stampa il prospetto di liquidazione (Figura 12)
- Inserisce il numero e la data della delibera (Figura 13)
- Accoglie la domanda

In alternativa può:

- Respingere la domanda (Reiezione)
- Riportarla nella fase di Inserimento Pro rata (Sblocco Pro rata)
- Riportarla nella fase di Convalida Contributi (Sblocco Contributi)

### PENSIONE IN REGIME DI CUMULO PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

Nominativo:

Codice fiscale: -

Indirizzo di residenza: VARTHEMA , 30 40137 BOLOGNA

ENTE DI ULTIMA ISCRIZIONE:

822 - GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI E AGROTECNICI (EX 9952)

TIPOLOGIA DI PENSIONE:

VECCHIAIA

DATA PRESENTAZIONE DOMANDA DI PENSIONE

21/02/2018

DATA PERFEZIONAMENTO DEI REQUISITI

08/09/2017

DATA ULTIMA ISCRIZIONE AD UN ENTE

31/01/2016

DECORRENZA DELLA PENSIONE

01/10/2017

#### Periodi utili ai fini della liquidazione della prestazione

Ente	Gestione / Fondo	Periodo certificato		Periodo valido ai fini della prestazione		Anzianità contributiva utile per il diritto			Anzianità contributiva utile per la misura		
		DAL	AL	DAL	AL	ANNI	MESI	GIORNI	ANNI	MESI	GIORNI
INPS	Gestione Artigiani	01/01/1974	31/12/1995	01/01/1974	31/12/1995	21	0	0	21	0	0
ENPAIA	ENPAIA - Periti agrari	01/01/2016	31/01/2016	01/01/2016	31/01/2016	0	1	0	0	1	0
<b>TOTALE ANZIANITA' CONTRIBUTIVA</b>						<b>Diritto</b>			<b>Misura</b>		
						ANNI	MESI	GIORNI	ANNI	MESI	GIORNI
						21	1	0	21	1	0

#### Importi pro-rata

Ente	Fondo	Importo	Sistema Calcolo	DAL
ENPAIA	ENPAIA - Periti agrari	0,00€	Contributivo	01/10/2017
INPS	Gestione Artigiani	200,00€	Retributivo/Misto	01/10/2017

PENSIONE MENSILE LORDA	Importo	DAL
	200,00€	01/10/2017

Figura 12

Elenco domande Ricerca domanda Acquisizione nuova domanda Funzioni di gestione - Faq e Novità - Gestione pensioni in regime di cumulo

Definizione - Richiedente: XXXXXXXXXXXXXXXX nato il 07/04/1954

Acquisizione Domanda Convalida Contributi Verifica Diritto Inserimento Pro-rata **Definizione** Stato Pratiche

**AVVISO**  
Premere il pulsante Accoglimento o Reiezione per proseguire.

Riepilogo calcolo delle sovrapposizioni

Ente	Fondo	Dal	Al	Diritto anni	Diritto mesi	Diritto giorni	Misura anni	Misura mesi	Misura giorni	Sovrapposizione anni	Sovrapposizione mesi	Sovrapposizione giorni	Importo pro-rata
INPS	Gestione Artigiani	01/01/1960	31/12/1990	30	0	0	30	0	0	0	0	0	200,00
CF	CF	01/01/1991	31/12/2016	15	0	0	15	0	0	0	0	0	600,00
<b>Totali</b>				<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,00</b>

Inserimento dati delibera

Ente: CF

Numero delibera:

Data delibera: gg/mm/aaaa

**Salva**

Ente / cassa di ultima iscrizione: **INPSI**

Codice sede: xxxxxxxxxxxx

Data completamento istruttoria: gg/mm/aaaa

Codice fiscale richiedente: xxxxxxxxxxxx

Descrizione sede: xxxxxxxxxxxx

Data presentazione: xxxxxxxxxxxx

Data perfezionamento dei requisiti

Stato: xxxxxxxxxxxx

Certificato di pensione

Tipo pensione: xxxxxxxxxxxx

Data decorrenza della pensione

Numero domus: : xxxxxxxxxxxx

Tipo cumulo: xxxxxxxxxxxx

Numero protocollo informatico: xxxxxxxxxxxx

Torna all'elenco Sblocco Contributivo Sblocco pro-rata Reiezione Accoglimento Stampa prospetto

Figura 13

## 1.6. Stato Pratiche

Con l'accoglimento la domanda passa nella fase Stato Pratiche nella sezione Accolte.

Con la reiezione la domanda passa nella fase Stato Pratiche nella sezione Respinte.

Con la liquidazione da parte dell'INPS la domanda transita nella sezione Liquidate



The screenshot shows a web application interface with a blue navigation bar at the top. The navigation bar contains several menu items: "Stato domande", "Ricerca domanda", "Acquisizione nuova domanda", "Funzioni di gestione", "Faq e Novità", and "Gestione pensioni in regime di cumulo". Below the navigation bar, there is a sub-menu with the following items: "Acquisizione Domanda[14]", "Convalida Contributi[11]", "Verifica Diritto[7]", "Inserimento Pro-rata[1]", "Definizione[0]", and "Stato Pratiche[5]". The "Stato Pratiche[5]" item is highlighted. Below this sub-menu, there is another row of sub-items: "Accolte[5]", "Respinte[1]", "Liquidate[1]", "Rinuncia[0]", "Eliminate[0]", and "Annullate[1]". The main content area displays a table with the following columns: "Codice fiscale", "Cognome", "Nome", "Data domanda", "Data acquisizione", "Pensione", "Enti/Casse", "Sede INPS", "Operatore", and "Fase". The table contains one row of data with the following values: "XXXXXXXXXXXX", "XXXXXXXXXXXX", "XXXXXXXXXXXX", "20/02/2018", "20/02/2018", "Anticipata", "090103", "XXXXXXXXXXXX", and "20/02/2018". There are also search and refresh icons at the bottom right of the table.

Codice fiscale	Cognome	Nome	Data domanda	Data acquisizione	Pensione	Enti/Casse	Sede INPS	Operatore	Fase
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	20/02/2018	20/02/2018	Anticipata		090103	XXXXXXXXXXXX	20/02/2018

Figura 14

In seguito all'accoglimento o alla reiezione della domanda la procedura genera la relativa comunicazione che deve essere inviata al pensionato da parte dell'Ente Istruttore.

## 1.7. Formazione progressiva

Per le pensioni di vecchiaia a formazione progressiva, l'Ente/Cassa con requisiti diversi da quelli previsti dalla legge Monti/Fornero, al raggiungimento dei requisiti previsti dal proprio ordinamento previa e-mail di notifica inviata automaticamente dalla procedura, provvederà ad inserire attraverso la procedura il relativo pro rata seguendo le seguenti fasi:

- Ricerca domanda;
- Prelievo da ECI dei periodi contributivi successivi alla data di decorrenza della pensione;
- Inserimento del Pro rata



## 2. Rendicontazione dei Pagamenti

Attraverso la funzionalità di rendicontazione l'Ente/Cassa ha la possibilità di consultare gli importi lordi delle proprie quote di pertinenza corredati dall'elenco dei propri beneficiari erogati e quelli da porre in pagamento il mese successivo.

Relativamente a questi ultimi, in sede di prima liquidazione l'Ente/Cassa ha la possibilità entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione degli importi di cui al periodo precedente, di dare parere non favorevole al pagamento della quota sospendendo in tal modo la messa in pagamento dell'intera pensione.

Il parere non favorevole di un Ente/Cassa comporta lo scomputo di tutti i pro rata della pensione dall'importo totale della provvista di tutti gli Enti/Casse coinvolti.